

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2026

83/2026/S/COM

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1378^a *bis* del 19 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- gli articoli 2, comma 12, lettera f) e comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/2010);
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), approvato con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/2006, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas” e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 213/2021/R/com (di seguito: deliberazione 213/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas (di seguito: deliberazione

- 63/2024/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, o Regolamento Sanzioni e Impegni);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 31 luglio 2014, DMEG/PFI/11/2014 (di seguito: determinazione DMEG 11/2014);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del 18 aprile 2025, DSAI/8/2025/com (di seguito: determinazione DSAI/8/2025/com).

FATTO:

1. Con deliberazione 63/2024/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, tra cui AGSM AIM S.p.A. (di seguito anche AGSM AIM o società, ora MAGIS S.p.A.), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, distribuzione sul territorio nazionale.
2. In attuazione di tale programma di controlli, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 22, 23, 24 e 25 ottobre 2024 una verifica ispettiva presso la sede legale della società, durante la quale sono state, altresì, condotte delle verifiche sull'organizzazione e sugli assetti proprietari della società.
3. Nel corso della verifica ispettiva, la società, richiamando precedenti comunicazioni nel 2018 e del 2023 inviate all'Autorità in merito al rispetto del TIUF, ha dichiarato quanto segue: *"la società titolare della concessione per la distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Treviso (oggi, AGSM-AIM S.p.A.) (...), è la Capogruppo rispetto alla quale il combinato dei vincoli di separazione societaria e brand unbundling esclude che possa gestire il servizio di distribuzione, tra l'altro per evitare che si produca il segnale del fatto che il DSO operativo nel territorio del Comune di Treviso fa parte dello stesso gruppo di uno dei venditori che operano in tale segmento di mercato"* (AGSM AIM Energia S.p.A. posseduta per il 96,27% da AGSM AIM S.p.A.). *"L'unica soluzione disponibile, sino alla celebrazione della gara d'ambito, per dar luogo all'assetto imposto dalla richiamata normativa"* è stato *"l'affidamento da parte della Capogruppo alla società di scopo – V-Reti – della gestione operativa del servizio in tutti i suoi aspetti e in modo da realizzare, tra l'altro, nel modo più ampio e incisivo la riconduzione ad un marchio che non comportasse l'effetto vietato dalla stessa normativa"* (dichiarazione riportata nel verbale delle operazioni compiute della verifica ispettiva).
4. Inoltre, sempre in sede di verifica ispettiva, la società ha allegato la nota del 31 gennaio 2023 – di risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Autorità del 16 dicembre 2022, in merito alle informazioni riportate nelle raccolte TIUF e sulle relazioni della procedura di *self-auditing* (di cui alla deliberazione 213/2021/R/com) –, nella quale aveva affermato che: *"(...) nella gestione della comunicazione, e dei relativi*

canali/mezzi, strumentale alla gestione del servizio nel territorio del Comune di Treviso, il Gestore (V-RETI) dovrà assicurare la più capillare applicazione del disposto dell'articolo 17 del TIUF limitando l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi del Concessionario Formale (AGSM AIM) ai soli casi in cui sia richiesta ad substantiam" (...) e inoltre "ogni canale di comunicazione diretta e indiretta con utenti e clienti finali sia effettuato con il logo V-RETI (es. divise del personale tecnico, parco automezzi di servizio, interfacce utente-DSO etc.). Il sito V-RETI inoltre presenta, relativamente al servizio di distribuzione e misura del gas, informazioni distinte tra perimetro V-RETI e perimetro AGSM AIM con apposita indicazione (tali ultime informazioni non sono ricavabili dal sito di AGSM AIM)." (Allegato DIC. 2 al verbale delle operazioni compiute della verifica ispettiva).

5. Dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva era emersa l'inosservanza, da parte della società, delle disposizioni in materia di separazione funzionale, in particolare:
- i. in violazione dell'articolo 17, commi 2 e 3, del TIUF, la società non avrebbe rispettato gli obblighi in materia di separazione delle politiche di comunicazione previste dalla citata normativa; in particolare, contrariamente a quanto dichiarato dalla società, sarebbe risultato che alcune richieste di primo accesso alla rete di distribuzione nonché di accreditamento presso l'impresa di distribuzione anche al fine di effettuare gli *switching* per il tramite del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) siano state indirizzate, negli anni 2022-2024, dalle società di vendita direttamente ad AGSM AIM S.p.A. e che tutte le interlocuzioni conseguenti sarebbero avvenute a cura di AGSM AIM S.p.A., con l'invito ad utilizzare quale indirizzo PEC quello della stessa società e/o il proprio portale *internet* denominato "Terranova"; inoltre, il citato portale *internet* della società prevederebbe due aree distinte, una privata rivolta agli utenti della distribuzione registrati a seguito dell'accesso alla rete e una pubblica rivolta anche ai clienti finali, come risulta dalla presenza del numero di pronto intervento gas e dal tariffario di AGSM AIM delle "*prestazioni accessorie*" di cui al Codice di rete tipo, richiedibili anche dal cliente finale direttamente o tramite la società di vendita; pertanto, da quanto sopra, sarebbe emerso, contrariamente a quanto dichiarato dalla società, che le comunicazioni intercorrano tra AGSM AIM, anziché V-RETI, e le società di vendita e/o i clienti finali, con conseguente uso del logo di AGSM AIM S.p.A., il quale, essendo facilmente riconducibile a quello dell'impresa di vendita AGSM AIM Energia S.p.A., facente parte dello stesso gruppo di imprese verticalmente integrato, è idoneo ad ingenerare confusione per il pubblico ai sensi del citato articolo 17, comma 3, del TIUF (punto 11 e doc. 11b allegato alla *check list*, *screenshot* portale AGSM AIM – Terranova, *screenshot* pagina portale AGSM AIM "*prestazioni accessorie*", file denominato "*tariffe AGSM AIM Treviso - Dicembre 2024.pdf*" - Elenco prezzi delle prestazioni accessorie del distributore");
 - ii. in violazione dell'articolo 18, comma 1, del TIUF, non sarebbe stata assicurata la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili (di seguito anche ICS), secondo quanto previsto dal successivo comma 3 dell'articolo 18, del

TIUF medesimo; in particolare, AGSM AIM S.p.A., in qualità di capogruppo, anche a seguito di quanto ipotizzato al precedente punto *sub i.* potrebbe essere venuta a conoscenza di informazioni commercialmente sensibili, ad esempio in ragione delle citate richieste di “prestazioni accessorie” da parte dei venditori e/o dei clienti finali (punto 11 e doc. 11b allegato alla *check list*, *screenshot* portale AGSM AIM – Terranova, *screenshot* pagina portale AGSM AIM “prestazioni accessorie”, file denominato “tariffe AGSM AIM Treviso - Dicembre 2024.pdf” - Elenco prezzi delle prestazioni accessorie del distributore”).

6. Pertanto, con determinazione DSAI/8/2025/com, è stato avviato nei confronti di AGSM AIM S.p.A. un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di separazione funzionale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
7. In data 16 maggio 2025 la società ha presentato una prima memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 34143) con cui ha, inoltre, chiesto di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio e ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, riscontrata dal Responsabile del procedimento con nota del 6 giugno 2025 (prot. Autorità 40429).
8. Con nota del 15 luglio 2025 (prot. Autorità 50544) il Responsabile del procedimento, anche in considerazione delle argomentazioni svolte dalla società nella citata memoria del 16 maggio 2025, ha inviato ad AGSM AIM, ai sensi dell'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, una richiesta di informazioni avente ad oggetto:
 - a) copia del contratto di *service intercompany* tra AGSM AIM S.p.A. e V-RETI S.r.l.;
 - b) informazioni in merito alla data di effettiva rimozione dall'area pubblica del portale Terranova di AGSM AIM (accessibile al seguente link: <https://snc.agsmait.it/Portal/Portal.aspx>) di riferimenti alla stessa AGSM AIM riconducibili all'attività di distribuzione, ivi incluso il prezzario delle prestazioni accessorie di cui al Codice di rete tipo;
 - c) con riferimento all'attività di distribuzione di gas naturale relativa all'impianto denominato “Treviso”, l'elenco nominativo delle persone autorizzate ad operare sul SII dal 2022, di dimostrare quanto dichiarato nella citata memoria del 16 maggio 2025 e di dichiarare l'assenza di rapporti di lavoro con le altre società del medesimo gruppo AGSM AIM;
 - d) le modalità con cui è realizzata la separazione, fisica o con procedure di tipo logico, delle banche dati relative all'impianto denominato “Treviso” rispetto a quelle dell'impresa verticalmente integrata, con indicazione dei soggetti autorizzati (e tracciati) ad accedervi dal 2022, chiarendo, in particolare, come siano garantite la separazione e la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, anche alla luce delle dichiarazioni rese nella memoria difensiva del 16 maggio 2025;
 - e) descrizione della procedura unica per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili (ICS).
9. La società ha dato un primo riscontro alla richiesta di informazioni con nota del 31 luglio 2025, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 54394).

10. In data 8 agosto 2025 (prot. Autorità 56285) il Responsabile del procedimento e il Direttore della DSAI, in considerazione delle informazioni e della documentazione trasmesse con la citata nota del 31 luglio 2025 nonché tenuto conto della circostanza che la società non era riuscita a completare l'invio della documentazione richiesta e in ragione dei conseguenti approfondimenti istruttori che si sono resi necessari, hanno comunicato alla società che i termini indicati ai punti 3 e 4 della determinazione DSAI/8/2025/com, erano prorogati fino a ulteriori 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com.
11. Con note del 21 agosto 2025 (acquisita con prot. Autorità 58105) e del 17 settembre 2025 (acquisita con prot. Autorità 64221) la società ha, poi, completato l'invio della documentazione richiesta con la nota del 15 luglio 2025.
12. Con le citate note del 31 luglio, del 21 agosto e del 17 settembre 2025, nonché con la nota del 16 ottobre 2025 (acquisita al prot. Autorità 70901), la società ha richiesto la convocazione di un'audizione davanti al Responsabile del procedimento. In tale ultima occasione è stato altresì precisato che, qualora tale audizione fosse stata indetta, la società avrebbe rinunciato a quella finale dinanzi al Collegio, richiesta con la prima memoria difensiva del 16 maggio 2025.
13. In data 23 ottobre 2025, si è tenuta, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'audizione davanti al Responsabile del procedimento.
14. Con nota del 4 novembre 2025 (prot. Autorità 76365), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società.
15. Con nota del 1° dicembre 2025 (prot. Autorità 45103), la società ha inviato una prima memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, anticipando l'invio di una memoria più dettagliata e chiedendo altresì di essere convocata per un'audizione avanti alla Direzione Legale - Unità Fase Decisoria Procedimenti Sanzionatori e Prescrittivi.
16. Con nota del 10 dicembre 2025 (prot. 86238) il Direttore della Direzione Legale – anche in considerazione delle difese svolte dall' esercente in fase decisoria con la prima memoria di replica alle risultanze istruttorie – ha dato alla società un termine di cinque giorni per manifestare l'interesse all'originaria istanza di audizione finale innanzi al Collegio alla quale la società aveva rinunciato con la sopra richiamata nota del 16 ottobre 2025. La società ha quindi manifestato il proprio interesse all'audizione finale innanzi al Collegio con nota 15 dicembre 2025 (prot. Autorità 87606).
17. Con nota del 19 dicembre 2025 (prot. Autorità 89041 del 22 dicembre 2025) AGSM AIM ha inviato una seconda memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
18. In data 4 febbraio 2026 si è svolta l'audizione finale di AGSM AIM S.p.A. innanzi al Collegio.
19. Dalle verifiche effettuate dagli Uffici, è emersa la variazione della ragione sociale della società da AGSM AIM S.p.A. a MAGIS S.p.A. a decorrere dal 1° marzo 2026.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

20. L'articolo 2, comma 12, lett. f), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa. Il decreto legislativo 93/11, nel dare attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha sancito l'obbligo di separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, stabilendo, per quanto concerne il mercato del gas naturale, che le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata: *"(...) devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione"* (articolo 23, comma 1) e non devono *"creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata"* (articolo 23, comma 3). Il medesimo decreto ha attribuito all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei predetti obblighi (articolo 45, comma 1, lett. b), nonché il potere di emanare disposizioni al riguardo (art. 23, comma 3).
21. Con il TIUF, a partire dall'1° gennaio 2016, l'Autorità, ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale aventi la *"finalità di: a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili e d) impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere"* (articolo 3, comma 1 del TIUF).
22. L'articolo 4, comma 1, del TIUF stabilisce che i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più delle attività ivi indicate tra cui l'attività di distribuzione del gas naturale (lettera e).
23. L'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale, ai sensi dell'articolo 1 del TIUF, *"è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo (...) e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale"*.
24. Ai sensi dell'articolo 7 del TIUF all'attività di distribuzione del gas naturale deve essere conferita autonomia decisionale ed organizzativa e, a tal fine, l'amministrazione dell'attività deve essere affidata ad un Gestore Indipendente (di seguito, anche GI) che garantisca il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale.
25. Segnatamente il TIUF attribuisce al GI i seguenti obblighi:
 - assicurare, tra l'altro, che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale,

il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita di energia elettrica o di gas naturale svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico (articolo 17, comma 2); il successivo comma 3, dell'articolo 17 individua un rischio di confusione per il pubblico quando da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell'insegna o degli altri segni distintivi dell'impresa di distribuzione, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o ad altre imprese del gruppo di appartenenza di questa;

- assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito delle proprie attività (art. 18, comma 1) tramite: a) la separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica; b) accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal GI e adeguatamente tracciato; c) adeguate procedure aziendali definite dal GI.
26. L'articolo 18, comma 2, del TIUF, prevede che il GI individui le informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le informazioni previste ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e le informazioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla Determinazione DMEG 11/2014, ad esclusione dei punti xii, xiii, xiv (ovvero le informazioni relative all'anagrafica del punto di riconsegna di cui alla lett. g) dell'art. 18, comma 2 del TIUF).
27. La deliberazione 296/2015/R/com ha previsto altresì, per le imprese di distribuzione del gas naturale, l'adozione volontaria, in un primo momento in via sperimentale, di modelli di self-auditing consistenti in protocolli di verifiche e controlli ulteriori rispetto a quanto previsto dal TIUF, affidati al Responsabile della conformità e finalizzati a comprovare il rispetto delle misure sulla separazione funzionale cioè ad attestare l'aderenza del risultato della gestione dell'impresa verticalmente integrata alle finalità perseguite dagli obblighi di unbundling funzionale; l'adozione di tali modelli ha comportato la possibilità per l'impresa di ottenere dall'Autorità esenzioni da uno o più degli specifici obblighi previsti dal TIUF che non siano riproduttivi o attuativi di disposizioni legislative.
28. Con deliberazione 213/2021/R/com l'Autorità ha deliberato la chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di self-auditing in materia di separazione funzionale, ammettendo, in via definitiva, alle deroghe accordate in sede di sperimentazione, tra le altre, anche AIM VICENZA S.p.A., a cui è subentrata AGSM AIM S.p.A., a

- seguito di fusione per incorporazione con effetti dal 1° gennaio 2021.
29. Il Codice di rete tipo individua al paragrafo 3.2 le “prestazioni accessorie” al “servizio principale” di distribuzione del gas naturale.
30. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informativo integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 bis, comma 1, del decreto-legge 105/2010); in particolare il SII è quella infrastruttura tramite la quale vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafiche cliente e dati di misura), tra operatori (e quindi anche tra distributori e venditori), relativi alle utenze di energia elettrica e del gas naturale, nonché alcuni dei principali processi commerciali, come la voltura e lo switching.

Valutazione delle contestazioni e delle argomentazioni difensive

Argomentazioni difensive della società in merito alla contestazione sub i.

31. Con riferimento alla contestazione *sub i*, relativa alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2 e 3, del TIUF, AGSM AIM ha affermato quanto segue.
32. La disciplina sulla separazione funzionale, avendo natura pro-concorrenziale, presuppone, per assumere rilievo sanzionatorio, che le politiche di comunicazione oggetto di contestazione siano idonee a “disorientare”, generare confusione nel pubblico o ad influenzarne le scelte.
33. Nel corso del procedimento la società ha, a più riprese, affrontato il tema della qualificazione della violazione dell’art. 17 del TIUF, sostenendo - nel corso dell’audizione innanzi al Responsabile del procedimento e poi nel corso della fase decisoria - la tesi dell’illecito di pericolo concreto. In considerazione di detta qualificazione, la società sostiene che l’Autorità avrebbe dovuto “*dimostrare che la situazione di rischio [di confusione per il pubblico] si è effettivamente determinata*”, prova che non sarebbe stata fornita, laddove invece l’esercente ritiene di aver apportato al procedimento “*elementi atti ad escludere che si sia creato il rischio previsto dalla disposizione rilevante [art. 17]*”, non confutati dall’Autorità (pag. 3 della seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie).
34. A ulteriore sostegno della propria tesi la società, nella fase decisoria, ha sostenuto che l’art. 17, comma 3, del TIUF porrebbe l’accento “*sul carattere globale dell’impatto della situazione anomala di spendita della ragione sociale, quindi sul fatto che questo segnale sia stato dato con una diffusione che sulla carta poteva ben determinare una reazione del pubblico alterativa delle dinamiche di mercato*” e che detto “*carattere globale della condotta/situazione e del segnale che produce*” non sarebbe stato dimostrato dal Responsabile del procedimento (così nella prima memoria di replica alle risultanze istruttorie).
35. Nella seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie la società ha ancora insistito sull’ “argomento della globalità” (cfr. pagg. 3, 5 e 7), affermando che ai fini

della sanzionabilità la regolazione richiederebbe *“una diffusione globale della situazione accertata, il fatto che questa produca segnali apprezzabili da una larga componente della domanda e quindi crei il rischio di impatti rilevanti sulla dinamica concorrenziale, ancorché non si siano effettivamente verificati”*. In particolare, a parere di AGSM AIM, perché la situazione (di inadempienza) sia rilevante occorre aver riguardo: a) alla *“globale valutazione (da parte del pubblico) dei sistemi/segni di interazione impresa/clienti; in altri termini, [al] fatto che il segnale deviante sia prodotto da tutti i sistemi [di interazione impresa/clienti], e non isolatamente da alcuni di essi”*; b) *“l’impatto sub a) deve comunque coinvolgere “il pubblico”, ossia deve avere anche una diffusione globale e non interstiziale”*; la circostanza che l’Autorità abbia condotto la propria analisi su *“due sole tipologie di comunicazione con un impatto operativo-quantitativo in termini di numero di clienti coinvolti, nel periodo considerato, del tutto interstiziale”* escluderebbe l’esistenza del presupposto per una contestazione legittima.

36. A supporto della tesi difensiva secondo la quale le condotte contestate *sub i)* non sarebbero state idonee ad ingenerare un rischio di confusione – e quindi, in definitiva, di alterazione della concorrenza in favore della società di vendita del gruppo – la società ha ripetutamente richiamato, sia nella fase istruttoria che nella fase decisoria del procedimento, la reportistica prodotta dal responsabile della conformità di cui al Titolo IV del TIUF nell’ambito della procedura di *self-auditing* approvata con la deliberazione 213/2021/R/com dalla quale risulterebbe: i) una situazione di costante equilibrio concorrenziale, in quanto le quote di mercato aggregate dei venditori concorrenti sarebbero risultate stabilmente superiori a quelle del gruppo; ii) l’*“assenza di segnali di complaint o pre-complaint da venditori esterni al gruppo circa il modo in cui il servizio viene gestito”* (cfr. memoria del 16 maggio 2025, par. 4.2.2., seconda memoria di fase decisoria, par. 2). In fase decisoria, in replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, la società: a) da un lato, ha precisato di aver richiamato in fase istruttoria la procedura di *self-auditing* non per affermarne una valenza preclusiva rispetto all’attività di *enforcement* dell’Autorità ma perché ritiene che gli esiti di detta procedura forniscano *“elementi conoscitivi che l’impresa può portare a corredo delle proprie difese nell’ambito del contraddittorio, senza nessuna pre-costituzione di elementi vincolanti per il Regolatore”* (pag. 2 della seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie), cosa che la società avrebbe fatto senza che l’Autorità valutasse correttamente detti elementi (pag. 3 della seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie); b) dall’altro, ha ricostruito le varie fasi della procedura in questione, sottolineando che l’Autorità e la Direzione competente non hanno mai mosso alcun rilievo alla società (a differenza di quanto avvenuto per altra società, come risulterebbe dalla deliberazione 213/2021/R/com) e che, anche dopo una richiesta di chiarimenti disposta dalla Direzione competente a dicembre 2022 alla quale la società ha risposto, detta Direzione non ha ritenuto di disporre alcun approfondimento (pagg. 5-6 della seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie).
37. A sostegno dell’asserita inidoneità delle condotte contestate a ingenerare confusione nel pubblico, la società ha altresì sostenuto che gli eventuali effetti di disorientamento

del pubblico potrebbero riguardare soltanto i clienti finali caratterizzati da una minore capacità di valutazione delle offerte, in particolare i “clienti domestici”. Per contro, i consumatori più “qualificati”, ovvero i soggetti in grado di comparare le proposte sulla base di criteri economici oggettivi, non necessiterebbero di particolare protezione e non dovrebbero essere influenzati dalla mera intestazione delle comunicazioni, ancorché rivelatrici dell'appartenenza del venditore allo stesso gruppo del distributore. Secondo la società, infatti, l'indicazione del legame societario non costituirebbe, di per sé, un fattore idoneo a disorientare tale tipologia di clientela, salva l'ipotesi – che, nel caso di specie, a detta della società, non sarebbe dimostrata – in cui il distributore adotti condotte discriminatorie o asimmetriche a vantaggio della società di vendita del gruppo, generando così benefici concorrenziali apprezzabili.

38. A tal riguardo, la società:

- a) con riferimento alle comunicazioni via mail, ha evidenziato che, dal 2022, dette comunicazioni sono state complessivamente 1.649, di cui solo 72 riconducibili a clienti finali (a fronte di circa 40.000 punti di riconsegna, di cui 35.000 relativi a clienti domestici) ciò che, pertanto, dimostrerebbe che tale canale di comunicazione non può aver generato confusione generalizzata o effetti distorsivi sul mercato (cfr. memoria difensiva del 31 luglio 2025); in sede di audizione dinanzi al Responsabile del procedimento, ha ulteriormente chiarito che le citate 72 comunicazioni inviate dai clienti finali avevano ad oggetto, tra l'altro, richieste o solleciti di prestazioni (preventivi, gestione di appuntamenti, reclami per fatturazione) rivolti volutamente al distributore;
- b) con riferimento alla struttura del portale internet di V-RETI su cui erano visibili anche ai clienti finali i riferimenti ad AGSM AIM (quale esercente il servizio di distribuzione) contenuti nel prezzario delle prestazioni accessorie di cui al Codice di rete tipo, la società ha rilevato che i dati relativi agli accessi al sito di V-RETI sarebbero estremamente contenuti (n. 53 accessi nel 2023, n. 215 nel 2024 e n. 53 nel 2025), con ciò volendo provare che lo strumento non è utilizzato in misura tale da poter ingenerare confusione presso il pubblico, né tanto meno da determinare un'effettiva alterazione delle dinamiche concorrenziali. In ogni caso, la società ha comunicato di aver proceduto all'adeguamento della pagina del sito *internet* di V-RETI, rimuovendo ogni riferimento ad AGSM AIM e mantenendo esclusivamente l'indicazione geografica relativa al territorio servito, al fine di escludere qualsiasi rilievo anche sul piano meramente formale. Infine, con riferimento al portale Terranova di AGSM AIM, la società ha sostenuto che si tratterebbe di un portale utilizzato esclusivamente per le comunicazioni con i venditori e da ciò, secondo la società, ne deriverebbe che non può configurarsi alcun effetto di confusione sul pubblico.

39. A giustificazione del proprio operato, poi, la società nelle memorie del 16 maggio e del 31 luglio 2025 ha evidenziato che, per specifici adempimenti (es. ai fini dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità, al Sistema Informativo Integrato o alle procedure per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali nonché per *“la denominazione dei documenti commerciali-fiscali (fatture) nell'ambito del circuito di settlement fisico-economico delle operazioni, naturalmente in primis per*

quanto di competenza degli utenti del servizio di distribuzione, ma comunque anche per le prestazioni direttamente rese agli utenti finali”), la titolarità del servizio di distribuzione in capo ad AGSM AIM non può essere disgiunta dal relativo riferimento anagrafico. Per questo motivo, nelle richieste di accesso al servizio relative all’impianto denominato “Treviso” da parte dei venditori, sarebbe stato necessario indicare AGSM AIM come gestore, così da evitare errori di caricamento dei dati da parte dei medesimi venditori. Un diverso approccio, secondo la società, avrebbe generato disallineamenti informativi, con possibili disagi per le società di vendita e, indirettamente, per i clienti finali.

40. Con riferimento alle prestazioni richieste direttamente dai clienti finali al distributore (che sulla base del contratto *intercompany* tra AGSM AIM e V-RETI dovrebbero essere eseguite da quest’ultima), AGSM AIM con la nota 31 luglio 2025 ha ammesso che nei documenti di fatturazione inviati ai clienti finali vengono utilizzati il logo e la denominazione di AGSM AIM (lo stesso vale per le fatture emesse nei confronti degli utenti del servizio di distribuzione). Nel corso dell’audizione innanzi al Responsabile del procedimento la società ha affermato che l’uso del proprio logo e della propria denominazione nei documenti di fatturazione inviati ai clienti finali è imposto da ragioni di natura contabile, oltre che amministrativa. A tal riguardo, in replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, l’esercente, pur ammettendo che “*VRETI avrebbe potuto predisporre [per conto di AGSM AIM] la fattura utilizzando la propria denominazione*”, ha precisato che in ogni caso, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633/1972, i documenti di fatturazione avrebbero dovuto recare *anche* l’indicazione di AGSM AIM (cfr. seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie, pag. 4).
41. Con riferimento ai documenti di fatturazione di cui al punto precedente, in fase decisoria e soprattutto nella seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie, la società ha svolto ulteriori difese. Anzitutto, ha affermato che si tratterebbe di “*fattispecie estranea all’esito dell’ispezione e alla contestazione operata nell’atto propulsivo*”; in secondo luogo, dopo aver richiamato l’argomento dell’illecito di pericolo concreto, ha evidenziato che negli ultimi cinque anni le fatture emesse nei confronti di clienti finali da V-RETI per conto di AGSM-AIM sarebbero circa 300, il che attesterebbe l’inidoneità a creare un pericolo concreto.

Valutazione delle argomentazioni in merito alla contestazione sub i.

42. Dagli elementi acquisiti al procedimento risulta provata la violazione dell’art. 17, commi 2 e 3, del TIUF, ai sensi del quale il Gestore Indipendente assicura che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l’insegna e ogni altro elemento distintivo dell’impresa di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento che possa essere ricollegato all’attività di vendita e possa ingenerare confusione per il pubblico.
43. In particolare, risultano acquisiti i seguenti fatti:
- sul portale Terranova accessibile dal sito *internet* AGSM AIM vi sono due aree

distinte, una privata rivolta agli utenti della distribuzione registrati a seguito dell'accesso alla rete (tipicamente società di vendita) e una pubblica rivolta anche ai clienti finali;

- al momento della verifica ispettiva nell'area rivolta ai clienti finali era presente il numero di pronto intervento gas, nonché un tariffario intestato ad AGSM AIM avente ad oggetto le "prestazioni accessorie" di cui al Codice di rete tipo, richiedibili anche dal cliente finale direttamente o tramite la società di vendita; nel corso del procedimento la società ha provveduto a rimuovere i riferimenti di AGSM AIM dal prezzario consultabile nell'area pubblica del proprio portale a seguito della richiesta di informazioni del 15 luglio 2025;
 - il tariffario AGSM AIM di cui sopra era accessibile altresì dal sito di V-Reti; secondo le dichiarazioni rese da AGSM AIM nel corso del procedimento, detto sito avrebbe registrato un numero di accessi piuttosto contenuto (n. 53 accessi nel 2023, n. 215 nel 2024 e n. 53 nel 2025); nel corso del procedimento la società ha proceduto all'adeguamento della pagina del sito internet di V-RETI, rimuovendo i riferimenti ad AGSM AIM e mantenendo esclusivamente l'indicazione geografica relativa al territorio servito;
 - nel corso della verifica ispettiva sono state acquisite richieste aventi ad oggetto prestazioni tipiche dell'attività di distribuzione – quali le richieste di primo accesso alla rete di distribuzione nonché di accreditamento presso l'impresa di distribuzione anche al fine di effettuare gli switching per il tramite del SII – indirizzate, negli anni 2022-2024, dalle *società di vendita* direttamente ad AGSM AIM la quale, per le successive interlocuzioni, ha invitato i richiedenti ad utilizzare quale indirizzo PEC un indirizzo con dominio agsm.aim e/o il proprio portale internet denominato "Terranova"; nel corso del procedimento, la società ha ammesso che dal 2022 al luglio 2025 sono state trasmesse via mail all'indirizzo di AGSM AIM anche n. 72 comunicazioni riconducibili a *clienti finali* (a fronte di n. 1.649 comunicazioni ricevute nel medesimo periodo);
 - i documenti di fatturazione - inviati tipicamente agli utenti del servizio di distribuzione (ossia le società di vendita), ma anche ai clienti finali per le prestazioni richieste direttamente da questi al distributore (cfr. memoria 31 luglio 2025) - contenevano la denominazione sociale e il logo di AGSM AIM; a tal riguardo, l'esercente nella seconda memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie ha precisato che il numero di fatture con logo e denominazione AGSM AIM emesse nei confronti di clienti finali è di circa 300.
44. In contrasto con l'art. 17 del TIUF, AGSM AIM – società capogruppo dell'omonimo gruppo – sul Portale Terranova accessibile dal proprio sito *internet* (e in quello della società di distribuzione del gruppo, V-RETI) si è presentata al pubblico con il proprio logo e la propria denominazione sociale (AGSM AIM) – comune all'impresa di vendita del gruppo (AGSM AIM Energia) – come società che gestisce il servizio di distribuzione nel comune di Treviso, con ciò ponendo in essere una condotta in contrasto con l'obbligo di uso *esclusivo* del logo e dei segni distintivi da parte dell'impresa di distribuzione e senz'altro *idonea* ad ingenerare confusione nel pubblico, come risulta inequivocabilmente dal fatto stesso che tanto i venditori quanto

i clienti finali: (i) si sono concretamente rivolti ad AGSM AIM per ottenere prestazioni attinenti all'attività di distribuzione (ii) hanno reso la controprestazione, ossia hanno pagato il corrispettivo di prestazioni proprie dell'attività di distribuzione, sulla base di documenti di fatturazione contenenti, come unica indicazione del prestatore, il logo, la denominazione sociale e i dati identificativi di AGSM AIM S.p.A.

45. Quanto alla qualificazione dell'illecito oggetto di contestazione, come già rilevato dal Responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie, l'articolo 17 del TIUF, nel prevedere l'obbligo di separazione di identità, marchio e politiche di comunicazione, non richiede la dimostrazione che il pubblico sia stato in concreto confuso, ma considera sufficiente che le condotte adottate dall'impresa di distribuzione siano *idonee* ad ingenerare tale rischio. La disposizione è chiara, infatti, nel porre i predetti obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione rispetto a condotte che *“possano ingenerare confusione per il pubblico”* (art. 17, comma 2 TIUF), collocando la soglia di tutela sul piano della *idoneità*, coerentemente con la finalità preventiva propria della disciplina sulla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione che richiama il concetto di *“rischio di confusione per il pubblico”* (articolo 17, comma 3 del TIUF). A tal riguardo, anzi, è necessario precisare che non corrisponde al vero l'affermazione (cfr. seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie) secondo la quale in sede istruttoria il Responsabile del procedimento, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 17 del TIUF, avrebbe concordato *“sul fatto che quanto contestato non [fosse] idoneo a creare una situazione di confusione tra il pubblico”*.
46. Né è corretta l'affermazione secondo la quale il Responsabile del procedimento ha, in via generale, concordato con la qualificazione dell'illecito per violazione dell'art. 17 del TIUF come illecito di pericolo concreto invece che di pericolo astratto.
47. Nel caso di specie, infatti, gli elementi acquisiti agli atti sono tali da escludere che tale distinzione – che anche in ambito penale risulta assai controversa – possa avere alcuna rilevanza. La prospettata qualificazione della violazione dell'art. 17 del TIUF come un illecito di pericolo concreto non può risultare utile alle difese della società, in quanto nel caso di specie risulta provato che la politica di comunicazione di AGSM AIM non solo è stata *idonea* a ingenerare confusione per il pubblico ma ha *effettivamente* ingenerato confusione per il pubblico, il quale ha appunto indirizzato comunicazioni aventi ad oggetto prestazioni tipiche dell'attività di distribuzione ad una casella di posta elettronica certificata con dominio agsm.aim (ricevendo risposte dalla medesima casella, espressamente imputate ad AGSM AIM S.p.A.), pagando altresì il corrispettivo sulla base di fatture emesse da AGSM AIM e ritenendo, quindi, con tutta evidenza, che AGSM AIM gestisse il servizio di distribuzione.
48. Né la situazione sopra rappresentata può trovare giustificazione nel peculiare assetto del gruppo cui appartiene la società che è stato più volte rappresentato da AGSM AIM nel corso del presente procedimento. Tale assetto organizzativo, così composito e peculiare, è infatti il frutto di scelte aziendali che esulano dall'ambito del presente procedimento. Ciò non può rappresentare una giustificazione – come vorrebbe la società – del mancato rispetto dei contestati obblighi di separazione funzionale;

semmai, siffatta peculiarità imponeva una ancor più attenta e rigorosa osservanza di tali puntuali doveri, che nel caso di specie non si è realizzata. Come riportato nella determinazione di avvio, AGSM AIM aveva, infatti, affermato – in risposta ad una richiesta di chiarimenti dell’Autorità di dicembre 2022 – che *“nella gestione della comunicazione, e dei relativi canali/mezzi, strumentale alla gestione del servizio nel territorio del Comune di Treviso, il Gestore (V-RETI) dovrà assicurare la più capillare applicazione del disposto dell’articolo 17 del TIUF, limitando l’utilizzo del marchio e dei segni distintivi del Concessionario Formale (AGSM AIM) ai soli casi in cui sia richiesta ad substantiam”,* e si era impegnata a che *“ogni canale di comunicazione diretta e indiretta con utenti e clienti finali sia effettuato con il logo VRETT”* (Allegato DIC. 2 al verbale delle operazioni compiute della verifica ispettiva).

49. A nulla vale il tentativo di AGSM AIM di circoscrivere la nozione di “pubblico” ai soli clienti finali per sostenere l’inidoneità della condotta ad ingenerare confusione, in considerazione dell’asserita esiguità dei clienti finali interessati dalla violazione; in particolare, secondo i dati forniti dall’esercente: (i) il numero di accessi al sito internet V-Reti sarebbe pari a 53 nel 2023, 215 nel 2024 e 53 nel 2025 (nulla AGSM AIM osserva in ordine al numero di accessi al *proprio* sito internet ove pure era pubblicato il tariffario delle prestazioni accessorie recante il logo e la denominazione AGSM AIM); (ii) le comunicazioni inviate alla casella di posta elettronica con dominio agsm.aim dai clienti finali sono state n. 72 nel periodo 2022-2025; (iii) i clienti finali che negli ultimi 5 anni hanno ricevuto fatture emesse da AGSM AIM sono 300.
50. Anzitutto, l’operazione volta a restringere la nozione di “pubblico” non trova alcun fondamento nella regolazione. In secondo luogo, gli interlocutori naturali dell’impresa di distribuzione sono le imprese di vendita ed è quindi del tutto normale che la maggior parte delle comunicazioni ricevute dal distributore provengano da impresa di vendita e non invece da clienti finali, ma nondimeno il TIUF impone ai distributori l’uso esclusivo di logo, denominazione sociale e altri segni distintivi nelle proprie politiche di comunicazione. In terzo luogo, il tentativo di restringere la nozione di pubblico ai soli clienti finali è in contrasto con la posizione assunta dalla stessa società nell’ambito della procedura di *self-auditing* nel corso della quale AGSM AIM si è espressamente impegnata all’uso del logo V-RETI per ogni canale di comunicazione “diretta e indiretta con utenti e clienti”. Inoltre, quanto all’argomento secondo il quale il portale Terranova di AGSM AIM era utilizzato esclusivamente per le comunicazioni con i venditori, il Responsabile del procedimento ha evidenziato come il prezzario e il numero di pronto intervento risultassero accessibili anche nell’area del portale “Terranova” di AGSM AIM visibile ai clienti finali al seguente link <https://snc.agsmaim.it/Portal/Index.aspx?dn=0021> (contrariamente a quanto, tra l’altro, dichiarato dalla società nel citato Allegato DIC. 2 al verbale delle operazioni compiute della verifica ispettiva, secondo la quale le informazioni relative all’attività di distribuzione per l’impianto del Comune di Treviso “non sono ricavabili dal sito di AGSM AIM”). Infine, i numeri richiamati da AGSM AIM sono tutt’altro che irrilevanti, considerato che – come si è detto sopra – la regolazione tende a fare in modo che il cliente finale abbia come principale suo interlocutore la società di vendita

con la quale è legato da un contratto di fornitura.

51. Né soccorre a supporto dell'argomento di cui sopra il richiamo alla "globalità" di cui all'art. 17 del TIUF.
52. La disposizione violata, infatti, lungi dal prevedere – come vorrebbe l'esercente – che la violazione degli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione sia sanzionabile solo se "*tutti* i sistemi/segni di interazione tra impresa/clienti" siano idonei a ingenerare confusione oppure se l'"impatto" della condotta abbia "una *diffusione globale* e non interstiziale", usa invece l'aggettivo "globale" con riferimento alla "valutazione" relativa alla "somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell'insegna o degli altri segni distintivi dell'impresa di distribuzione". Nel caso di specie non c'è, invero, una "somiglianza visuale, auditiva o concettuale" delle politiche di comunicazione da valutare globalmente al fine di verificare se la condotta è idonea ad ingenerare confusione per il pubblico; in questo caso, si è di fronte alla più semplice e immediata spendita della denominazione sociale della capogruppo – ossia di un logo, di una denominazione sociale contenente le stesse lettere che compongono la ragione sociale della società di vendita del gruppo – nell'esercizio dell'attività di distribuzione (e non invece solo un'assonanza, una somiglianza tra segni distintivi o nelle politiche di comunicazione che debba essere sottoposta ad una "valutazione globale", cioè complessiva, di contesto, perché possa dirsi se c'è stato o meno un rischio di confusione), il che è peraltro vietato *tout court* dalla prima parte del comma 2 dell'art. 17 del TIUF.
53. Premesso che l'alterazione delle dinamiche concorrenziali del mercato non è elemento costitutivo della fattispecie illecita costituita dalla violazione dell'art. 17 del TIUF e che la condotta contestata all'esercente ha invece senz'altro ingenerato il rischio di confusione per il pubblico di cui all'art. 17 del TIUF (cfr. precedente punto 47), l'argomento relativo alle evidenze emerse nell'ambito della procedura di *self-auditing* non appare rilevante.
54. L'affermazione secondo la quale "*le quote di mercato aggregate dei venditori concorrenti [sono risultate] costantemente superiori a quelle della vendita del gruppo*" (memoria 16 maggio 2025, par. 4) – oltre a essere assolutamente generica e priva di riscontri a supporto – non è significativa, essendo in linea generale atteso, salve peculiarità territoriali, che la quota di mercato aggregata di *un solo* venditore sia inferiore alla quota di mercato aggregata di *tutti gli altri* venditori attivi sul mercato. Inoltre, dalle Relazioni Annuali dell'Autorità risulta che il gruppo AGSM AIM ha guadagnato posizioni nell'elenco dei primi venti gruppi per vendite totali di gas naturale, passando dalla diciannovesima posizione nel 2022 alla quindicesima posizione nel 2023 e alla quattordicesima nel 2024.
55. Con riferimento alla procedura di *self-auditing* – considerate anche le precisazioni svolte dall'esercente in replica alle risultanze istruttorie sulla circostanza che gli Uffici tecnici dell'Autorità non hanno disposto approfondimenti dopo il riscontro della società alla richiesta di chiarimenti disposta a dicembre 2022 – è sufficiente aggiungere solo che la delibera 213/2021/R/com, nel chiudere la fase di sperimentazione della procedura di *self-auditing*, ha ammesso alcune imprese, tra cui

AGSM AIM, alle deroghe accordate in tale sede, relative tuttavia soltanto a puntuali previsioni del TIUF (in particolare, l'articolo 14, comma 3, l'articolo 19, commi 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 20), nessuna delle quali oggetto di contestazione nel presente procedimento.

56. L'assunto secondo il quale la questione relativa ai documenti di fatturazione costituirebbe "fattispecie estranea all'esito dell'ispezione e alla contestazione operata nell'atto propulsivo" appare privo di pregio. Come si è visto sopra, l'uso del logo e della denominazione di AGSM AIM nei documenti di fatturazione inviati ai *clienti finali* per le prestazioni richieste direttamente da questi al distributore non viene in considerazione come una autonoma condotta violativa dell'art. 17 del TIUF (e dunque non assume alcuno specifico rilievo sotto il profilo sanzionatorio), ma come elemento di fatto idoneo a provare che nel suo complesso la politica di comunicazione del gruppo è stata idonea a ingenerare confusione nei venditori e nei clienti finali: è evidente infatti che costoro, ricevendo fatture intestate ad AGSM AIM per prestazioni attinenti all'attività di distribuzione, non possono che aver consolidato la convinzione che l'attività di distribuzione nel comune di Treviso fosse svolta da soggetto la cui denominazione sociale è comune a quella del venditore del gruppo. Rispetto a ciò, risulta irrilevante tanto il richiamo al numero di clienti finali (n. 300) che negli ultimi 5 anni hanno ricevuto fatture emesse da AGSM AIM – numero, peraltro, affatto esiguo, come invece sostiene AGSM AIM, considerato che il distributore normalmente ha rapporti solo con società di vendita – quanto il richiamo alla normativa fiscale che, come riconosciuto dallo stesso esercente, avrebbe consentito a V-RETI di emettere, per conto di AGSM AIM, le fatture per le prestazioni attinenti all'attività di distribuzione nel comune di Treviso, sia pure indicando *anche* la denominazione di AGSM AIM (laddove nel caso di specie le fatture contengono la *sola* denominazione AGSM AIM, inducendo il destinatario a ritenere *senz'altro* che le prestazioni siano state effettivamente erogate da AGSM AIM, ossia società al cui gruppo appartiene la società di vendita AGSM AIM Energia).
57. Alla luce di tutto quanto sopra, la violazione dell'art. 17, comma 2 e 3, del TIUF risulta accertata, in quanto AGSM AIM S.p.A., società capogruppo dell'omonimo gruppo, si è presentata al pubblico, sul proprio sito *internet* (e in quello della società di distribuzione del gruppo, V-RETI), con il proprio logo e la propria denominazione sociale – comune all'impresa di vendita del gruppo (AGSM AIM Energia S.p.A.) – come società che gestisce il servizio di distribuzione nel comune di Treviso, con ciò ponendo in essere una condotta in contrasto con l'obbligo di *uso esclusivo* del logo e dei segni distintivi da parte dell'impresa di distribuzione e *senz'altro idonea* ad ingenerare confusione nel pubblico.

Argomentazioni difensive della società in merito alla contestazione sub ii.

58. In via generale, con riguardo alla contestazione *sub ii*, la società ha ripetutamente affermato che la richiesta di informazioni avanzata il 15 luglio 2025 dal Responsabile del procedimento sarebbe stata caratterizzata da una latitudine eccessiva, toccando profili e materie estranee all'oggetto del procedimento e al perimetro del

contraddittorio, come individuato nell'atto di avvio del procedimento nel quale sarebbero state "traslate" le risultanze della verifica ispettiva. La società, nel fornire la documentazione e le informazioni richieste dal Responsabile del procedimento, ha dunque sostenuto che – considerata l'estraneità rispetto all'oggetto del procedimento come delimitato nella determina di avvio – le stesse non potessero rilevare per il presente procedimento, ad eccezione degli elementi informativi oggetto dei punti a) e b) della richiesta.

59. In merito alla possibilità che AGSM AIM (in qualità di capogruppo) possa essere venuta a conoscenza delle ICS in ragione delle richieste di "prestazioni accessorie" che venditori e/o dei clienti finali avrebbero potuto indirizzare alla società – atteso che i riferimenti di quest'ultima risultavano espressamente indicati sul sito *internet* V-RETI e nel file denominato "prezziario delle prestazioni accessorie" ivi pubblicato, nonché nello stesso file reso disponibile nell'area pubblica del portale Terranova di AGSM AIM – la società, nelle proprie memorie difensive, sostiene che l'analisi dei flussi di accesso al citato sito *internet* V-Reti dimostrerebbe l'assoluta marginalità delle interazioni registrate, escludendo *in radice* la configurabilità del rischio di un flusso informativo significativo, idoneo a compromettere la segregazione dei dati ovvero a determinare una violazione del vincolo normativo.
60. A sostegno della legittimità del proprio assetto organizzativo, la società ha ribadito che la gestione operativa del servizio di distribuzione è integralmente affidata a V-RETI in forza del contratto *intercompany* (allegato 1 alla nota del 31 luglio 2025) e che la responsabilità e il controllo delle banche dati competono esclusivamente a quest'ultima. A detta della società, l'accesso alle ICS sarebbe consentito al solo personale della capogruppo operante nell'ambito del citato contratto *intercompany* (relativo, ad esempio, alla gestione dei servizi IT, nonché alle funzioni di amministrazione e finanza e cartografia/modellazione), sempre sotto la supervisione del Gestore Indipendente del distributore. Tale configurazione, secondo AGSM AIM, garantirebbe il rispetto della separazione funzionale e fisica delle banche dati delle diverse società del gruppo, oltre ad essere conforme alle pratiche seguite da altri operatori verticalmente integrati.
61. Sotto lo stesso profilo, con la memoria del 31 luglio 2025, resa in riscontro alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento, la società ha sostenuto che la corrispondenza inviata all'indirizzo PEC agsmaim.tv@pec.agsmaim.it è gestita esclusivamente da dipendenti di V-RETI (n. 5 dipendenti, pag. 4 della memoria del 31 luglio 2025), gli unici abilitati ad accedere alla casella di posta elettronica. Solo in casi specifici, quando si renda necessario, ad esempio, il supporto dell'ufficio legale della capogruppo (in virtù del citato contratto *intercompany*), le comunicazioni verrebbero condivise con il personale di AGSM AIM nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
62. Secondo la società, pertanto, non vi sarebbe alcuna possibilità che, nella gestione della citata PEC, il personale di AGSM AIM acceda ad informazioni commercialmente sensibili, se non in ipotesi coerenti con la disciplina sulla separazione funzionale ovvero, come dichiarato in sede di audizione davanti al Responsabile del procedimento, solo a seguito di autorizzazione e tracciatura da parte del GI. Inoltre, il

contenuto delle comunicazioni considerate non presenterebbe elementi tali da rafforzare indebitamente le capacità competitive della vendita del gruppo, circostanza che sarebbe confermata anche dalle verifiche condotte tramite la procedura di *self-auditing*.

63. La società, con la nota del 31 luglio 2025 (successivamente integrata dalla nota del 21 agosto 2025), ha fornito:

- a) l'elenco delle persone fisiche autorizzate ad operare dal 2022 sul SII (allegato 2 alla nota del 31 luglio 2025), precisando che tale personale appartarrebbe a V-RETI, *“con l’eccezione, ad esempio, del Referente tecnico per il SII e del Responsabile per la sicurezza che risulta personale della capogruppo incaricato di funzioni che, ai sensi delle definizioni di cui al citato Regolamento, nell’ambito dell’organizzazione dei rapporti intercompany nel Gruppo AGSM AIM, richiedono competenze in materia di IT che sono possedute dai colleghi che svolgono il service relativamente ai sistemi informativi”*; al riguardo in sede di audizione dinanzi al Responsabile del procedimento, la società ha altresì precisato che la legittimazione di [OMISSIS] (formalmente in organico presso la capogruppo AGSM AIM), che ha ricoperto dal 12 gennaio 2021 al 19 settembre 2024 la figura di Responsabile e di operatore del SII (allegato 2, alla nota del 31 luglio 2025), derivasse dal ruolo manageriale che gli era stato affidato (Direttore Centrale Reti e Ambiente per il servizio di distribuzione) e che il suo ultimo accesso al SII sarebbe avvenuto a novembre 2022;
- b) un documento contenente elementi informativi in merito alla gestione della separazione fisico-logica delle banche dati dell’attività di distribuzione relativa all’impianto denominato “Treviso” (allegato 3, alla nota del 31 luglio 2025);
- c) copia esemplificativa dell’elenco del personale autorizzato (tra il quale personale della capogruppo AGSM AIM che opera in regime di service sulla base del citato contratto *intercompany*) ad accedere alle banche dati contenenti ICS denominate RETINEXT e RETIAMM dal 2022 nonché la tracciatura dell’accesso alle medesime banche dati (allegati 1, 2 e 3 della nota del 21 agosto 2025). In merito all’elenco, la società ha dichiarato che le autorizzazioni per accedere alle banche dati contenenti informazioni commercialmente sensibili sono rilasciate esclusivamente dal GI (nei limiti delle mansioni assegnate) e costituiscono il presupposto per la creazione delle credenziali operative; la società ha, altresì, verificato con esito positivo la corrispondenza tra gli accessi ai citati data base (RETINEXT e RETIAMM) e i soggetti autorizzati ad accedervi, ad eccezione di tre soggetti (di cui due dipendenti di AGSM AIM) con riferimento alla banca dati RETINEXT per i quali ha esposto le proprie giustificazioni;
- d) copia della procedura per l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili (allegato 5 alla nota del 31 luglio 2025).

64. A sostegno delle proprie ragioni, inoltre, con nota del 17 settembre 2025 e in sede di audizione dinanzi al Responsabile del procedimento, la società, con riferimento alla

banca dati SAP, contenente informazioni contabili, ha dichiarato di non aver implementato i sistemi di monitoraggio e tracciatura degli accessi relativi alla banca dati SAP considerandoli irrilevanti *“quanto alla realizzazione delle finalità alla base dei vincoli di gestione delle ICS posti dal TIUF”*, tenuto conto che il *“bacino dati collocato in questo segmento del sistema di storage riguarda comunque elementi marginali e non tali da poter supportare comportamenti opportunistici di altre strutture del gruppo”*. La società ha, inoltre, precisato che *“le informazioni allocate nel database servente l'applicativo SAP sono utilizzate per processi regolati per i quali non è previsto l'utilizzo del SII, ciò che ne determina la sussunzione nella disposizione di cui all'articolo 19, comma 19.2 del TIUF che è oggetto di una esenzione riconosciuta, in base al punto 1 della deliberazione n. 213/2021/R/Com”*.

65. Infine, nelle memorie del 16 maggio e del 31 luglio 2025 nonché in sede di audizione davanti al Responsabile del procedimento e ancora nella fase decisoria, AGSM AIM ha evidenziato che l'assetto oggetto del citato contratto *intercompany* – che prevede l'affidamento dei servizi c.d. di staff alla capogruppo – oltre ad essere comune a molti altri gruppi societari sarebbe stato costantemente comunicato nella reportistica istituzionale e nei processi di self-auditing, senza che vi siano mai stati rilievi o osservazioni da parte dell'Autorità. Ne deriva, ad avviso della società, pertanto, l'assenza di elementi concreti che possano configurare una violazione dell'articolo 18 del TIUF.
66. Nel corso della fase decisoria la società, nel richiamare le argomentazioni già svolte, ha in particolare sostenuto che: a) le considerazioni svolte nella comunicazione delle risultanze istruttorie con riferimento all'accesso alle ICS per il tramite del SII e dei sistemi RETINEX e applicativo SAP esulerebbero dalle *“condotte/situazioni oggetto dell'accertamento operato dalla struttura ispettiva e poi traslato nell'atto propulsivo [determinazione DSAI 8/2025/com]”* (seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie, pag. 9); con particolare riferimento all'applicativo SAP, la società ha nuovamente richiamato l'esenzione dall'applicazione dell'art. 19 del TIUF prevista dalla deliberazione 213/2021/R/com, per escludere l'illiceità della mancata tracciatura degli accessi al suddetto applicativo; a tal riguardo, a parere della società, la distinzione tra messa a disposizione delle informazioni e accesso alle informazioni sarebbe avulsa dal quadro normativo e non avrebbe ragione d'essere, in quanto *“se l'impresa è libera nella messa a disposizione, è, a fortiori, libera nel gestire l'accesso (che è una modalità di messa a disposizione dell'accedente)”* (pag. 11); b) poiché la violazione dell'art. 18 del TIUF – a differenza della violazione dell'art. 17 del TIUF – non sarebbe qualificabile come un illecito di pericolo (e quindi sarebbe un illecito di danno), l'Autorità avrebbe dovuto accertare *“comprovati utilizzi abusivi delle ICS con ricadute vantaggiose per altre attività del gruppo”* (pag. 10).

Valutazione delle argomentazioni difensive della società in merito alla contestazione sub ii.

67. Dagli elementi acquisiti al procedimento risulta provata la violazione dell'art. 18, commi 1 e 3, del TIUF, ai sensi del quale il Gestore indipendente assicura la

- riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito delle proprie attività (art. 18, comma 1), tramite: a) la separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica; b) accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal GI e adeguatamente tracciato; c) adeguate procedure aziendali definite dal GI (comma 3).
68. Come si vedrà oltre, risulta, infatti, provato che il Gestore indipendente non ha adottato le misure previste dall'art. 18, comma 3, a garanzia della riservatezza e della messa a disposizione non discriminatoria di informazioni commercialmente sensibili acquisite nell'esercizio dell'attività di distribuzione del gas nel comune di Treviso; in particolare, dagli atti acquisiti al procedimento risulta che – ai fini della concreta gestione delle prestazioni oggetto delle richieste provenienti da parte dei venditori e/o dei clienti finali – almeno alcune unità di personale AGSM AIM avevano accesso alle informazioni commercialmente sensibili concernenti lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas nel comune di Treviso senza le dovute garanzie, consistenti nell'autorizzazione da parte del Gestore indipendente e nell'adeguata tracciatura degli accessi.
69. In senso contrario non valgono le difese svolte dall'esercente nel corso del procedimento.
70. In via generale, la tesi secondo la quale gli unici fatti rilevanti per un procedimento sanzionatorio siano quelli acquisiti nella fase preistruttoria (nel caso di specie nel corso di verifica ispettiva) non trova alcun fondamento nella disciplina del procedimento sanzionatorio di cui al Regolamento Sanzioni e Impegni. La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio è infatti volta proprio all'acquisizione, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio (cfr. gli artt. 7 e 17 del Regolamento Sanzioni e Impegni), di elementi di fatto e di diritto funzionali ad accertare se la condotta oggetto di contestazione violi o meno un certo precetto. L'art. 12 del Regolamento Sanzioni e Impegni prevede infatti che la determinazione di avvio del procedimento indichi, tra gli altri, *“gli elementi essenziali già acquisiti”*, con ciò rendendo evidente che nel corso del procedimento potranno acquisirsi *ulteriori* elementi di fatto rispetto a quelli essenziali *già acquisiti* nella fase preistruttoria (art. 11 del regolamento Sanzioni e Impegni) e quindi *indicati* nell'avvio a fondamento della contestazione.
71. Nel caso di specie, la verifica ispettiva svoltasi nei giorni 22-25 ottobre 2024 aveva consentito di raccogliere elementi dai quali era emersa la possibile inosservanza delle disposizioni in materia di separazione funzionale. Dunque, con la determinazione DSAI/8/2025/com il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (DSAI), con propria determinazione ha avviato il presente procedimento ritenendo che AGSM AIM, in qualità di capogruppo, poteva essere venuta a conoscenza di informazioni commercialmente sensibili in contrasto con l'art. 18 del TIUF e individuando gli elementi essenziali già acquisiti a seguito delle attività preistruttorie, come previsto

dagli articoli 11 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, nel caso di specie consistenti nelle richieste di prestazioni relative all'attività di distribuzione inviate da venditori e clienti finali ad una casella di posta elettronica con dominio agsm.aim. L'ipotesi violativa ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria, poiché è stato provato che, ai fini della concreta gestione delle prestazioni oggetto delle richieste provenienti da parte dei venditori e/o dei clienti finali, almeno alcune unità di personale AGSM AIM hanno avuto accesso ad informazioni commercialmente sensibili concernenti lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas nel comune di Treviso senza le dovute garanzie previste dall'art. 18, comma 3, del TIUF.

72. In particolare, gli elementi essenziali indicati nella determinazione di avvio del procedimento sono stati oggetto di osservazioni difensive da parte della società nella memoria del 16 maggio 2025. Come evidenziato dal Responsabile del procedimento, queste argomentazioni difensive hanno reso necessaria la richiesta di ulteriori chiarimenti, del tutto pertinenti rispetto ai profili già contestati e rivolti all'accertamento della conformità delle condotte di AGSM AIM alla disciplina sulla riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui all'art. 18 del TIUF.
73. Tralasciando le richieste di cui ai punti a) e b) della nota 15 luglio 2025 (rientranti nell'oggetto del procedimento per stessa ammissione dell'esercente, come emerge dalla prima memoria post CRI, come integrata in sede di audizione finale), anche le richieste di cui ai punti successivi della medesima nota attengono all'oggetto del procedimento, oltre a "originare" dalle difese svolte dall'esercente in fase istruttoria. In particolare:

- la richiesta di cui al punto c) – ossia, la richiesta di *“fornire l'elenco nominativo di tutte le persone fisiche autorizzate ad operare dal 2022 ad oggi sul Sistema Informativo Integrato (SII), comprensivo dei soggetti che rivestono o hanno rivestito i ruoli di Responsabile del SII, Referente Tecnico e Responsabile della Sicurezza, come previsto dagli artt. 9 e 11 e dall'allegato B del regolamento di funzionamento del SIP”* - è stata funzionale ad accertare la violazione *sub ii*, come testualmente indicata nell'ultimo considerato della determina DSAI 8/2025; in particolare, già la determina di avvio prospettava che *“AGSM AIM S.p.A., in qualità di capogruppo, anche a seguito di quanto ipotizzato nel precedente punto sub i. [potesse] essere venuta a conoscenza di informazioni commercialmente sensibili”*, laddove la contestazione *sub i*. richiama il SII, come sistema per il tramite del quale vengono gestite le richieste di *switching*, diffusamente descritto nell'ultimo considerato del primo blocco di considerati della medesima determinazione di avvio (*“al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informativo integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 bis, comma 1, del decreto-legge 105/2010); in particolare il SII è quella infrastruttura tramite la quale vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafiche cliente e dati di misura), tra operatori (e quindi anche tra*

distributori e venditori), relativi alle utenze di energia elettrica e del gas naturale, nonché alcuni dei principali processi commerciali, come la voltura e lo switching”);

- *l'altra richiesta di cui allo stesso punto c) – “di provare quanto dichiarato nella memoria difensiva del 16 maggio 2025, nella quale si afferma con riferimento al SII che lo stesso è presidiato “da solo personale appartenente a V-RETI”, allegando documentazione idonea (come, ad esempio, estratti del Libro Unico del lavoro e/o di ogni altra documentazione utile) nonché di dichiarare l'eventuale assenza di rapporti di lavoro a qualunque titolo con le altre società del gruppo AGSM AIM diverse da V-RETI S.r.l.”) – è testualmente finalizzata ad acquisire la prova di quanto sostenuto dall'esercente a propria discolpa e non può quindi in alcun modo considerarsi estraneo all'oggetto del procedimento;*
- *la richiesta di cui al punto d) – ossia di fornire la “descrizione tecnica e documentata della separazione “fisica o con procedure di tipo logico” delle banche dati dell'attività di distribuzione relativa all'impianto denominato “Treviso” (comprese quelle relative al SII, al citato portale Terranova e a quelle relative alle eventuali richieste di prestazioni accessorie - di cui al precedente punto b - pervenute direttamente ad AGSM AIM mediante altri mezzi di comunicazione) rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata (art. 18, co. 3, lett. a) del TIUF) ed indicazione dei soggetti autorizzati e tracciati ad accedere a tali banche dati dal 2022 ad oggi (art. 18 co. 3, lett. b)” – è con tutta evidenza diretta ad accertare la violazione sub ii. e, in particolare, che il SII, il portale Terranova e le altre “banche dati” nelle quali circolano le ICS connesse alle richieste delle prestazioni accessorie – espressamente richiamate nell'ultimo considerato della determinazione DSAI/8/2025 – fossero gestite in modo conforme all'art. 18, comma 3, del TIUF;*
- *l'altra richiesta di cui al punto d) – ossia quella di “chiarire in particolare, come tale separazione e la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili siano effettivamente assicurate alla luce di quanto dichiarato nella memoria difensiva del 16 maggio 2025, nella quale si afferma che “il DSO si appoggia alla struttura centrale della capogruppo che è responsabile della gestione IT per la IVI e le sue business unit” e che “il personale della capogruppo [...] è abilitato ad accedere a tutti i sistemi per svolgere le proprie funzioni di manutenzione e sviluppo” – è testualmente volta ad accertare la veridicità e la fondatezza di quanto affermato dall'esercente nella propria memoria difensiva del 16 maggio 2025 e non può quindi in alcun modo considerarsi estranea all'oggetto del procedimento;*
- *infine, la richiesta di cui al punto e) – ossia quella di fornire una “descrizione della procedura unica per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili (ICS), la cui finalizzazione era prevista per il 2024 come indicato negli Adempimenti al TIUF anno solare 2023” – era funzionale alla verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lett. c) del TIUF, sulla base di quanto dichiarato dalla stessa società negli “Adempimenti al TIUF”, anno solare 2023, quindi era senz'altro attinente al procedimento.*

74. Alla luce di quanto sopra, deve quindi confermarsi quanto già evidenziato dal Responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie, ossia che le richieste di informazioni dallo stesso formulate nel corso della fase istruttoria trovano pieno fondamento nell'articolo 15 del richiamato Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che attribuisce all'Autorità ampi poteri istruttori al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per verificare la sussistenza delle violazioni contestate.
75. In ogni caso, AGSM AIM ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa e di contraddittorio (mediante l'invio di più memorie difensive, tanto in fase istruttoria, quanto in fase decisoria, mediante l'audizione davanti al Responsabile del procedimento) su ogni fatto acquisito al procedimento, potendo quindi chiarire e valorizzare tutti gli elementi ritenuti utili alla più corretta rappresentazione della propria posizione. La società – pur avendo espressamente rinunciato all'audizione finale innanzi al Collegio in occasione della richiesta di essere audita dal Responsabile del procedimento in fase istruttoria – è stata anche sentita in audizione finale innanzi al Collegio, avendole l'Autorità consentito, in considerazione delle difese svolte nella prima memoria di replica alle risultanze istruttorie, di svolgere ulteriormente anche in fase orale le proprie difese su tutti gli elementi – già noti all'esercente – richiamati nella comunicazione delle risultanze istruttorie.
76. Quanto alle difese di merito svolte dall'esercente riguardo alla violazione sub ii. si osserva quanto segue.
77. L'argomento difensivo basato sul "volume ridotto" degli accessi al sito *internet* di V-RETI – oltre a non dire nulla sugli accessi al sito *internet* della società sottoposta a procedimento sanzionatorio – non è pertinente alla violazione in oggetto, considerato che, in sé per sé, il sito *internet* V-Reti non contiene ICS. In ogni caso e in via generale, come evidenziato dal Responsabile del procedimento e contrariamente a quanto prospettato dall'esercente (che in fase decisoria è giunto, senza fornire alcun argomento a supporto, a qualificare la violazione dell'art. 18 del TIUF in termini di illecito di danno), la richiamata disposizione impone un obbligo strutturale e permanente di segregazione delle informazioni commercialmente sensibili, la cui violazione non è subordinata al verificarsi di un accesso massivo o continuativo, né all'effettiva utilizzazione indebita delle informazioni da parte delle società del gruppo. Trattandosi di una disposizione che tutela *ex ante* l'integrità del mercato e l'imparzialità nella gestione delle informazioni, l'illecito si perfeziona con il mancato adempimento degli obblighi che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 18 del TIUF, assicurano la riservatezza delle ICS.
78. Ai fini dell'accertamento di detta violazione rilevano invece le condizioni di accesso alla casella di posta elettronica con dominio agsm.aim. Nel corso del procedimento, la società ha dichiarato che a tale casella di posta elettronica accede personale V-Reti, unitamente a personale di AGSM AIM addetto ai servizi informatici nell'ambito del contratto *intercompany*.
79. Come rappresentato dal Responsabile del procedimento, l'esistenza in sé di un contratto *intercompany*, che previa autorizzazione del Gestore Indipendente legittimerebbe l'accesso del personale della capogruppo alle informazioni commercialmente

sensibili, non confuta la violazione delle prescrizioni dell'articolo 18 del TIUF, integrata, al contrario, dalle specifiche condotte oggetto di accertamento nel presente procedimento. Né la circostanza secondo cui – a detta della società – la responsabilità e il controllo delle banche dati resterebbero in capo a V-RETI elimina il rischio per la riservatezza delle ICS, posto che alle informazioni commercialmente sensibili ha, come dichiarato da AGSM AIM, comunque accesso personale della capogruppo, pur se per finalità di supporto tecnico o amministrativo. La regolazione richiede, al contrario, una segregazione non solo formale ma anche sostanziale delle informazioni, assicurata tramite presidi organizzativi e tecnologici che impediscano la condivisione indiscriminata di ICS all'interno del gruppo (comma 3, lettera a.), che gli accessi alle ICS siano autorizzati e tracciati dal Gestore Indipendente (comma 3, lettera b.) nonché che quest'ultimo definisca adeguate procedure aziendali per assicurare la riservatezza delle informazioni (comma 3, lettera c.).

80. Ciò premesso, dall'analisi delle dichiarazioni rese nelle memorie difensive (anche in forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del d.P.R. 445/2000) e della documentazione ivi allegata, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione davanti al Responsabile del procedimento, è emerso che l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, gestite per l'attività di distribuzione di cui al succitato impianto denominato "Treviso", non è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del TIUF, almeno per le casistiche di seguito riportate, ove, contrariamente a quanto dichiarato dalla società, risultano mancanti le dovute autorizzazioni al personale AGSM AIM. In particolare, dagli elementi acquisiti al procedimento risulta che due dipendenti di AGSM AIM, [OMISSIS] e [OMISSIS], hanno avuto accesso al SII – nel quale, come noto, sono presenti ICS – rispettivamente in qualità di Operatrice del SII e di Responsabile e Operatore del SII, senza essere a ciò autorizzati (in particolare, detti nominativi non rientrano tra quelli del "personale coinvolto" di cui all'allegato 4, da intendersi, secondo le difese svolte dall'esercente, come personale autorizzato all'accesso alle ICS). Peraltro, [OMISSIS] rivestiva la carica di [OMISSIS], quindi un ruolo in alcun modo connesso con le attività oggetto del contratto *intercompany* che, a detta della società, giustificerebbero l'autorizzazione all'accesso alle ICS. Dall'analisi dell'allegato 2 alla nota del 31 luglio 2025 emerge, inoltre, che l'utenza SII intestata al medesimo soggetto, oggi in AGSM AIM con contratto di collaborazione (secondo quanto specificato nel medesimo allegato), non sarebbe stata ancora disattivata, con la conseguenza che egli risulterebbe tuttora in grado di accedere alle informazioni commercialmente sensibili contenute nel SII. Dagli atti acquisiti al procedimento risulta altresì sprovvisto di autorizzazione anche [OMISSIS], dipendente di AGSM AIM, il quale dal 2022 ha effettuato accessi al sistema RETINEXT nel quale sono presenti informazioni commercialmente sensibili. AGSM AIM ha ricondotto la vicenda relativa al sig. [OMISSIS] a un mero errore materiale nella traslazione degli elenchi dalla precedente società Megareti S.p.A. a V-RETI a partire dal 1° gennaio 2022, precisando che il GI ne aveva già autorizzato l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili quando era dipendente di Megareti S.p.A. Tale argomentazione difensiva, tuttavia, non può essere accolta. La mancata correzione di tale errore, protrattasi per quasi quattro anni, evidenzia una

carezza organizzativa nei presidi di aggiornamento e controllo degli elenchi, che costituiscono lo strumento ufficiale di verifica delle autorizzazioni rilasciate dal GI. L'eventuale esistenza di un'autorizzazione pregressa riferita alla precedente società Megareti S.p.A., peraltro, non potrebbe comunque scusare la mancanza di un'autorizzazione da parte del Gestore Indipendente dal 1° gennaio 2022. Allo stesso modo, risulta che [OMISSIS], dipendente di AGSM AIM, ha effettuato accessi a gennaio e febbraio 2022 al sistema RETINEXT nel quale, come detto, sono presenti ICS, senza essere a ciò autorizzato (memoria del 21 agosto 2025).

81. La società, infine, ha ammesso di non aver rispettato l'obbligo di tracciatura previsto dal citato articolo 18, comma 3, lettera b), del TIUF degli accessi alle informazioni commercialmente sensibili presenti nel sistema SAP.
82. Le argomentazioni addotte sul punto da AGSM AIM non possono essere accolte.
83. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la tracciatura di tali accessi non può essere ritenuta irrilevante, trattandosi di informazioni commercialmente sensibili di primaria importanza, quali, a titolo esemplificativo, fatture relative a clienti finali richiedenti nuovi allacci gas al distributore (contenenti dati anagrafici, fiscali e di contatto dei richiedenti) e fatture e note di credito relative a indennizzi automatici per clienti finali non ancora contrattualizzati. La natura di tali informazioni rende evidente l'esigenza di assicurare presidi adeguati di riservatezza e tracciabilità degli accessi. In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere che le attività in questione, quelle cioè che transitano su SAP, rientrino nei processi regolati di cui all'articolo 19, comma 2, del TIUF, l'esenzione prevista dalla deliberazione 213/2021/R/com, cui fa riferimento la società per escludere la sussistenza della contestata violazione, non rileva nel caso di specie. L'oggetto della contestazione non attiene, infatti, alle *modalità di messa a disposizione* delle informazioni commercialmente sensibili disciplinate dall'articolo 19, bensì al mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sanciti dall'articolo 18 del TIUF, che impongono a monte all'impresa di disporre di un adeguato monitoraggio e controllo degli accessi alle ICS (comma 3), rispetto al quale la procedura di *self-auditing* non ha previsto alcuna esenzione.
84. È evidente, infatti, che quello di assicurare la riservatezza delle ICS è obbligo primario e distinto rispetto a quello di adottare adeguati standard per la "messa a disposizione delle ICS" di cui all'art. 19, comma 3, del TIUF che deve sempre avvenire in modalità non discriminatoria ai sensi del comma 18.1 e mediante le azioni prescritte ai punti di cui al comma 18.3.
85. È dunque da escludersi che la deroga concessa alla società rispetto all'art. 19, comma 2, possa determinare l'esonero dagli obblighi di cui all'art. 18, comma 3, del TIUF. E infatti: a) l'art. 19, comma 1, prevede, come regola generale, che "*la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili a soggetti terzi, all'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene è effettuata tramite il Sistema Informativo Integrato*"; poiché, come noto il SII (Sistema Informativo Integrato) è stato istituito con la finalità di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, primariamente, lo scambio di informazioni tra distributori e venditori, è evidente che per "messa a

disposizione delle ICS” si intende il trasferimento delle informazioni dal distributore ai venditori ovvero lo *scambio* delle ICS tra distributore e venditori, scambio che deve appunto avvenire in modo non discriminatorio e quindi *per tutti* (comprese le società di vendita appartenenti all’impresa verticalmente integrata) attraverso il SII; b) il comma 2 dello stesso art. 19 si limita poi a prevedere, come eccezione alla regola, che - “per i processi regolati per i quali *non* sia previsto l’utilizzo del Sistema Informativo Integrato” - il Gestore Indipendente individui modalità di messa a disposizione delle ICS *compatibili* con il SII, ovvero utilizzando *standard* di comunicazione definiti dall’Autorità laddove presenti (art. 19, comma 2); c) dunque, con la deliberazione 213/2021/R/com la società è stata solo esentata dall’obbligo di individuare modalità di *messa a disposizione* delle ICS compatibili con il SII e non certo dagli obblighi previsti dall’art. 18 del TIUF (che peraltro, essendo obblighi di derivazione eurounitaria, non potrebbero essere in alcun modo derogati); in questo senso, è sufficiente richiamare il documento di consultazione 77/2015/R/com che, dopo aver diffusamente dato atto del processo di consultazione che ha condotto alla formulazione, nei termini sopra richiamati, delle disposizioni confluite nell’art. 19 del TIUF relative alla messa a disposizione delle ICS (pagg. 36-41), chiarisce – senza lasciare alcun dubbio in ordine alla cogenza degli obblighi di cui all’art. 18, comma 3, del TIUF – che *“L’Autorità ritiene, altresì, che le informazioni commercialmente sensibili debbano essere raccolte e gestite da parte dei gestori indipendenti con procedure e strumenti che ne assicurino la riservatezza e la loro integrità. In tal senso, l’Autorità ritiene necessario confermare l’obbligo di disporre di banche dati separate per la gestione di queste informazioni sulla base dei seguenti principi: (...); b) alle banche dati del distributore ed ai locali in cui sono gestite le informazioni riservate deve essere consentito l’accesso solo a personale autorizzato dal gestore; gli accessi devono essere motivati e adeguatamente tracciati”* (pag. 42, punto 10.22). In ogni caso, l’argomento svolto dall’esercente (secondo il quale, considerata la deroga all’art. 19, comma 2, questi non sarebbe stato tenuto nemmeno al rispetto dell’art. 18, comma 3, del TIUF) è in contrasto con gli stessi atti del Gestore Indipendente il quale, pur beneficiando della deroga *ex* deliberazione 213/2021/R/com, ha predisposto una procedura – applicabile espressamente anche alle informazioni relative alla “fatturazione e stato dei pagamenti in relazione a ciascun utente della rete” (par. 2 del medesimo allegato 5) e dunque anche alle informazioni presenti nel sistema SAP – volta a garantire la riservatezza delle ICS in coerenza con quanto previsto dall’art. 18 del TIUF, ossia consentendo l’accesso (ma anche la messa a disposizione) solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente e con una adeguata tracciatura (cfr. allegato 5 alla memoria del 30 luglio 2025). Alla luce di quanto sopra, la dichiarazione di *“non [aver] considerato, tra le priorità, l’esigenza di attrezzare un processo di monitoraggio e tracciamento degli accessi ai dati afferenti il servizio di distribuzione allocati nel bacino di raccolta servente l’applicativo”* (cfr. nota AGSM 17 settembre 2025 di integrazione alla risposta alla richiesta di informazioni) costituisce ammissione della violazione dell’art. 18, comma 3, del TIUF.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

86. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81, la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
87. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 30 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
88. Sotto il profilo della *gravità* delle violazioni, le disposizioni violate mirano ad assicurare le finalità delle regole di separazione funzionale, cioè la promozione della concorrenza, dell'efficienza e di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico. La regolazione in materia di *unbundling* è volta, infatti, ad evitare che l'impresa verticalmente integrata possa ottenere benefici dalla gestione dell'infrastruttura rispetto alle attività libere, non soggette a regolazione tariffaria. In particolare, l'art. 17 del TIUF mira a garantire che il cliente finale non sia condizionato nella scelta del proprio fornitore dal legame con l'impresa che svolge nel territorio attività di distribuzione, mentre l'art. 18 del TIUF mira ad evitare che il venditore del gruppo al quale appartiene l'impresa distributrice possa avere un accesso privilegiato ad informazioni commercialmente sensibili (quali, per esempio, l'attivazione di un nuovo PdR o un distacco della fornitura per morosità).
89. Le violazioni contestate risultano accertate nei termini esposti in motivazione, restando impregiudicati gli eventuali effetti regolatori connessi con la procedura di *self-auditing* di cui alla deliberazione 213/2021/R/com.
90. Sotto il profilo della gravità, si tiene conto che, sebbene AGSM AIM S.p.A., ora MAGIS S.p.A., sia la capogruppo di un'impresa verticalmente integrata la cui società di vendita rappresenta un primario operatore nel mercato della vendita al dettaglio di gas, l'estensione territoriale delle violazioni è circoscritta al comune di Treviso.
91. In merito alla durata delle violazioni, esse risultano accertate a far data dal 2022. Con riferimento alla violazione *sub* i., si prende atto che, nel corso dell'istruttoria, (i) la società ha provveduto a rimuovere i riferimenti ad AGSM AIM dal prezzario consultabile sul sito internet V-RETI, (ii) il vecchio portale Terranova di AGSM AIM – tuttora accessibile – contiene il medesimo prezzario e il numero di pronto intervento senza più immediati riferimenti aziendali. Si richiama, tuttavia, l'attenzione della società sul fatto che, ai fini del rispetto della regolazione, detto portale non deve contenere alcun riferimento a Magis S.p.A. o al gruppo Magis. In merito alla violazione *sub* ii., si rileva che, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla società (anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del d.P.R. 445/2000) e della documentazione acquisita in sede istruttoria, tale violazione risulta accertata – per le motivazioni sopra esposte – con riferimento all'accesso al SII limitatamente ai casi di *[OMISSIS]* (operatrice del SII dall'1 aprile 2022 al 31 dicembre 2024) e di

[OMISSIS] (responsabile e operatore del SII fino al 19 settembre 2024, il cui ultimo accesso, in base a quanto dichiarato dalla società in sede di audizione dinanzi al Responsabile del procedimento, è stato registrato a novembre 2022 e la cui utenza, però, non sarebbe stata ancora disattivata); ai casi di [OMISSIS] e di [OMISSIS], con riferimento all'accesso al sistema RETINEXT (l'ultimo dei quali è stato registrato rispettivamente il 10 giugno 2024 e il 21 febbraio 2022) nonché alla mancata tracciatura degli accessi alle ICS contenute nella banca dati SAP.

92. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* ed alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
93. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio relativo all'anno 2024 la società risulta aver realizzato un fatturato pari a euro 61.554.882. La precisazione, resa dalla società nell'email di trasmissione della seconda memoria di replica alle risultanze istruttorie in merito al "*fatturato rilevante (anno 2024) da tenere in considerazione per l'attività di Distribuzione Gas nel Comune di Treviso*", non risulta a questo fine accoglibile. In particolare, a seguito della modifica del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 (avvenuta con legge 115/2015), le sanzioni irrogate dall'Autorità non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Risulta pertanto superato, per espressa previsione legislativa, il precedente riferimento al fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione, contenuto nell'originaria formulazione della disposizione qui richiamata. In tal senso, anche l'articolo 32 del Regolamento Sanzioni e Impegni prevede che le condizioni economiche dell'agente siano ricavate dall'ultimo fatturato realizzato, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile, e non più dal solo fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione.
94. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 680.000 (seicentoottantamila/00) per violazione degli articoli 17, commi 2 e 3 e 18, commi 1 e 3, del TIUF

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di AGSM AIM S.p.A., ora MAGIS S.p.A. (P.IVA 02770130231), nei termini di cui in motivazione, degli articoli 17, commi 2 e 3 e 18, commi 1 e 3, del TIUF;
2. di irrogare a MAGIS S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 680.000 (seicentoottantamila/00) per violazione degli articoli 17, commi 2 e 3 e 18, commi 1 e 3, del TIUF;

3. di ordinare a MAGIS S.p.A. di pagare l'importo complessivo delle sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 83/2026/S/com";
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
5. di comunicare il presente provvedimento a MAGIS S.p.A., all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.gruppomagis.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
6. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua